



# COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Originale**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35

OGGETTO: Nuovi criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in applicazione all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n.114/1998, all'art. 4, comma 1, della L.R.P. n. 28/1999 e all'art. 29, comma 3, lettera a) della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 191- 43016 del 20/11/2012. Approva zione.

L'anno 2019 addì ventinove del mese di luglio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma:

- ▲ dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- ▲ dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
- ▲ degli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 30.11.2015;

con lettera prot. n. 3679 del 24.7.2019 del Sindaco si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	<b>MELE DIEGO - SINDACO</b>	<b>Si</b>
2	<b>ROLANDO ANDREA - VICE SINDACO</b>	<b>Si</b>
3	<b>GROSA LORETTA - ASSESSORE</b>	<b>Si</b>
4	<b>VAIR FABIO - CONSIGLIERE</b>	<b>Si</b>
5	<b>BERTA SIMONE - CONSIGLIERE</b>	<b>NO Giustificato</b>
6	<b>BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE</b>	<b>Si</b>
7	<b>VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE</b>	<b>Si</b>
8	<b>TERSIGNI LUCA - CONSIGLIERE</b>	<b>Si</b>
9	<b>BORELLO FRANCA ANNA - CONSIGLIERE</b>	<b>Si</b>
10	<b>GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE</b>	<b>Si</b>
11	<b>CASTELLANO ANDREA - CONSIGLIERE</b>	<b>Si</b>
	TOTALE PRESENTI	<b>10</b>
	TOTALE ASSENTI	<b>1</b>

\*\*\*\*\*

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Vice Sindaco Andrea ROLANDO che illustra l'argomento;

Premesso che con deliberazione C.C. n. 12 del 9.4.2019 – immediatamente eseguibile – è stata approvata la seguente documentazione pervenuta al Comune in data 1.4.2019 – prot. n. 1703, formata dall'arch. Guido GEUNA di Osasco:

- criteri commerciali di cui all'art. 8, comma 3, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di bevande e alimenti;
- elaborato grafico Allegato 4 – localizzazione delle attività commerciali e dei pubblici esercizi presenti sul territorio;

costituente i nuovi criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in applicazione all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n.114/1998, all'art. 4, comma 1, della L.R.P. n. 28/1999 e all'art. 29, comma 3, lettera a) della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 191- 43016 del 20/11/2012;

Precisato che la revisione dei criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa prevede le seguenti principali innovazioni:

- riconoscimento nuovo addensamento storico rilevante A1;
- istituzione addensamento commerciale urbano A4;
- istituzione localizzazione commerciale urbana non addensante:
  - L1a;
  - L1b;
  - L1c;
  - L1d;

che comportano l'adeguamento della rete distributiva esistente per l'insediamento di nuove localizzazioni commerciali su via Abegg – S.S. 25 che riveste particolare potenzialità sotto l'aspetto commerciale trattandosi di strada di collegamento nazionale ed internazionale;

Preso atto che con nota prot. n. 1241 del 7.3.2019 il Comune di Borgone Susa ha provveduto ad inviare la documentazione tecnica in argomento alle organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale prevista all'art. 29, comma 3, lett. a) della deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016 e che, entro il termine prescritto, non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che la citata deliberazione C.C. n. 12 del 9.4.2019, unitamente agli allegati tecnici, sono stati trasmessi alla Regione Piemonte — Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale per l'esercizio dei controlli di cui all'articolo 19 della L.R. n. 28/1999;

Vista la nota pervenuta al protocollo del Comune al n. 2600 in data 21.5.2019, con la quale la Regione Piemonte – Settore Commercio e Terziario, nel riscontrare la documentazione inviata, rileva che, riguardo la scelta dell'ubicazione delle due localizzazioni commerciali L1c e L1d, dalla planimetria non è chiaro se venga rispettata la definizione dell'art. 14 della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 poiché non risultano intercluse per almeno tre lati nel tessuto residenziale urbano esistente. Rileva altresì che nella relazione non è chiarito se le aree sono inserite nel tessuto residenziale pianificato e che nel caso in cui l'area sia totalmente interclusa nel tessuto residenziale attuale o pianificato, occorre evidenziarlo nella documentazione trasmessa, altrimenti è necessario rilocalizzarla in area corrispondente alla definizione dell'art. 14;

Ritenuto di recepire le osservazioni regionali, adeguando la documentazione tecnica approvata con deliberazione C.C. n. 12 del 9.4.2019, nei seguenti termini:

- stralcio della localizzazione commerciale urbana non addensante L1d;
- inserimento, a pag. 68 e successive, della seguente specifica: *“La localizzazione L1c, come si può verificare dall'analisi condotta e illustrata negli schemi grafici riportati di seguito, è completamente inserita all'interno del tessuto edilizio esistente del capoluogo ed in particolare risulta interclusa su tre lati da edifici residenziali e/o aree residenziali consolidate e di completamento. La localizzazione L1c confina a nord, oltre via Abegg, con un'area residenziale esistente in parte già edificata, a est con un'area residenziale esistente attualmente edificata solo lungo il fronte di via Abegg, ad ovest confina con un'area per servizi oltre la quale è presente un edificio residenziale esistente mentre a sud e a sud-ovest confina con edifici produttivi artigianali esistenti.”* e di stralci planimetrici illustrativi;

Vista l'allegata seguente documentazione pervenuta al Comune in data 12.7.2019 – prot. n. 3518 redatta dall'arch. Guido GEUNA di Osasco:

- Criteri Commerciali di cui all'art. 8 comma 3 del d. lgs. 114 del 31 marzo 1998;
- Criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di bevande e alimenti – art. n.8 c. 4 della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - DGR 8 febbraio 2010, n. 85 - 13268 “Disciplina dell'esercizio dell'attività' di somministrazione di alimenti e bevande”;
- Elaborato grafico Allegato 4 – Localizzazione delle attività commerciali e dei pubblici esercizi presenti sul territorio (Scala 1:2500);

che recepisce le osservazioni regionali nei termini di cui al precedente paragrafo e ritenuto di approvarla;

Precisato che si omette l'invio di tale documentazione tecnica alle organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale prevista all'art. 29, comma 3, lett. a) della deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016, trattandosi di modifiche non sostanziali;

Visto il D.Lgs n. 114 in data 31 marzo 1998;

Vista la Legge Regione Piemonte n. 28 in data 12 novembre 1999;

Visto il testo coordinato dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.1999 come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016;

Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio Tecnico;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto l'art. 42, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. che demanda al C.C. la competenza su piani territoriali-urbanistici;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 10  
astenuti: n. ==  
votanti: n. 10  
voti favorevoli: n. 10  
voti contrari: n. ==

## DELIBERA

1) di approvare la seguente allegata documentazione pervenuta al Comune in data 12.7.2019 – prot. n. 3518, formata dall'arch. Guido GEUNA di Osasco:

- Criteri Commerciali di cui all'art. 8 comma 3 del d. lgs. 114 del 31 marzo 1998;
- Criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di bevande e alimenti – art. n.8 c. 4 della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 - DGR 8 febbraio 2010, n. 85 - 13268 “Disciplina dell'esercizio dell'attività' di somministrazione di alimenti e bevande”;
- Elaborato grafico Allegato 4 – Localizzazione delle attività commerciali e dei pubblici esercizi presenti sul territorio (Scala 1:2500);

costituente i nuovi criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in applicazione all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n.114/1998, all'art. 4, comma 1, della L.R.P. n. 28/1999 e all'art. 29, comma 3, lettera a) della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 191- 43016 del 20/11/2012, che recepisce le osservazioni della Regione Piemonte – Settore Commercio e Terziario, pervenute al protocollo del Comune in data 21.5.2019 al n. 2600 di prot.;

2) di dichiarare che la documentazione tecnica ora approvata sostituisce integralmente la precedente approvata con deliberazione C.C. n. 12 del 9.4.2019;

3) di individuare nel Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i.;

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte — Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale per l'esercizio dei controlli di cui all'articolo 19 della L.R. n. 28/1999.

SUCCESSIVAMENTE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per la tempestiva trasmissione alla Regione Piemonte — Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale per l'esercizio dei controlli di cui all'articolo 19 della L.R. n. 28/1999;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 10  
astenuti: n. ==  
votanti: n. 10  
voti favorevoli: n. 10  
voti contrari: n. ==

## DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, alla Regione Piemonte — Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale per l'esercizio dei controlli di cui all'articolo 19 della L.R. n. 28/1999.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
Dott. Diego MELE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
Dott. Alberto CANE

---